



Provincia di Reggio Calabria

Segreteria/Direzione Generale

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

DI REGGIO CALABRIA

Vademecum

Legge N°56/2014

Circolare Ministero interno N°32/2014 e N° 35/2014

PREMESSA

Questo vademecum ha lo scopo di fornire in sintesi i principali adempimenti relativi al procedimento per l'elezione del Consiglio Metropolitan di Reggio Calabria secondo quanto previsto dalla **legge n°56 del 7 aprile 2014**, dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - **n. 32/2014 del 01/07/2014** e dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali **n° 35/2014**.

Resta inteso, essendo questo opuscolo redatto al solo scopo di sintetizzare le principali fasi del procedimento elettorale, che per ogni approfondimento relativo all'iter procedurale si rimanda opportunamente alle disposizioni stabilite dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 32/2014 del 01/07/2014 e dalle altre leggi statali in materia.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- La legge 56/2014, art. 1 comma 15, stabilisce che sia il Sindaco del comune capoluogo, che è di diritto Sindaco Metropolitan, ad indire le elezioni del Consiglio Metropolitan.
- Il Sindaco di Reggio Calabria, con proprio decreto **prot. n°99747 del 23 giugno 2016**, ha indetto i comizi elettorali, stabilendo che le votazioni si svolgano domenica **07 agosto 2016** in un'unica giornata, dalle ore **8,00 alle ore 20,00**, nella sede della Provincia di Reggio Calabria – Palazzo “Corrado Alvaro” Piazza Italia Reggio Calabria.
- Tale decreto, trasmesso alla Provincia di Reggio Calabria è stato pubblicato sul sito dell'Ente il **24 giugno 2016**

Costituzione Ufficio Elettorale

- Il Presidente della Provincia, con proprio **Decreto n. 16 del 27 giugno 2016** ha provveduto a costituire presso l'Amministrazione Provinciale (art.1, comma 29, legge 56/2014) l'Ufficio Elettorale individuando quale Responsabile, il Segretario Generale della Provincia, **dott. Antonino Minicuci**.
- Il Segretario Generale della Provincia con proprio atto ha individuato il personale da assegnare all'Ufficio Elettorale e alle sezioni elettorali.
- Nell'ambito dell'Ufficio Elettorale viene istituito **un seggio centrale e una sottosezione**, che saranno ubicate presso la sede della Provincia, "Palazzo C. Alvaro " di Piazza Italia Reggio Calabria.
- Ogni sezione è composta da un dirigente o da un funzionario della Provincia, che la presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Corpo elettorale

- Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana in carica al **35° giorno** antecedente la data delle votazioni, **cioè al 03 luglio 2016**.
- Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 20 lett. c) della L. 56/2014 il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria è costituito dal Sindaco Metropolitano e da **14 (quattordici) componenti**.
- Il Consiglio Metropolitano è eletto, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana.
- Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè ex Sindaci ed ex Consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, nè gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del

Comune.

INDIVIDUAZIONE DEL CORPO ELETTORALE

- Ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale, i Segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il **34° e il 32°** giorno antecedenti quello della votazione e cioè tra il **04 luglio 2016** e il **06 luglio 2016**, dovranno far pervenire - ove possibile con posta elettronica certificata - all'Ufficio Elettorale, apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del **35°** giorno antecedente quello della votazione, cioè alla data del **03 luglio 2016**.
- Sulla base delle suddette attestazioni, l'Ufficio Elettorale della Provincia formerà la lista generale e le liste sezionali degli aventi diritto al voto.
- La lista degli aventi diritto al voto è pubblicata sul sito internet della Provincia, ove possibile **entro l' 08 luglio 2016 (30°giorno** antecedente la votazione), ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitano.
- Le liste sezionali contengono i nominativi in ordine alfabetico degli elettori appartenenti ai comuni assegnati a ciascuna sezione, antepoendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri.
- Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengono tra il 35° giorno antecedente le votazioni ed il giorno prima della votazione il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- Le liste dei candidati si presentano all'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Reggio Calabria, palazzo "C. Alvaro", Piazza Italia, dalle ore 8 alle ore 20 del **17 luglio 2016** e dalle ore 8 alle ore 12 del **18 luglio 2016**, cioè dal **21°al 20° giorno antecedenti le votazioni**.
- Le liste dei candidati devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere (**quindi sette candidati**) e non superiore al numero dei componenti il Consiglio Metropolitano (**cioè quattordici candidati**) e sottoscritte da almeno **il 5% degli aventi diritto al voto**. Le firme dei sottoscrittori vanno autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 53/1990.

- Le firme dei sottoscrittori, come quelle di accettazione della candidatura, potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall' art. 14 dalla legge 53/1990.
- Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni, così come il numero degli aventi diritto al voto, andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al 35° giorno antecedente la votazione.
- **i candidati non possono accettare la candidatura in più liste, né sottoscrivere la propria lista o altre liste.** Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.
- Come previsto dall'art. 1 comma 28 della 56/2014, nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza di genere.
- La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, (da redigere su moduli a forma libera con contrassegno elettorale di forma circolare, con nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate), devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste dovranno essere autenticate con le modalità previste dall'art. 14 dalla legge 53/1990.
- Le liste devono inoltre essere corredate da un contrassegno circolare elettorale di forma circolare, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale, o europeo o nel consiglio regionale di cui la città metropolitana fa parte.
- Tale contrassegno, da riprodurre nella scheda di votazione, sarebbe opportuno che fosse presentato su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD)
- Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale, o europeo o nel consiglio regionale, dovrà essere allegato anche un **atto di autorizzazione all'uso del simbolo** da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla legge 53/1990.
- Inoltre, **i contrassegni depositati** non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.

- Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un **delegato effettivo** ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio del numero d'ordine delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capolista delle liste di candidati che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

AL RICEVIMENTO DELLE LISTE, L'UFFICIO ELETTORALE PROVVEDERA' A RESTITUIRE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

ESAME DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Da espletare entro il 20 luglio 2016 (18° giorno antecedente quello della votazione)

In sede di esame e di ammissione delle liste l'Ufficio Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:

- Verificare che le liste di candidati siano state presentate nei termini di legge;
- Verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- Verificare che i candidati siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali in carica;
- Verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste;
- Verificare che i contrassegni delle liste non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e- qualora contengano

simboli di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale- che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90

Va sottolineato inoltre che:

- Se il contrassegno non rispetta le suddette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale che può assegnare un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riusata;
- Devono essere riusate le candidature di persone che non sono eleggibili;
- Deve essere riusata la lista presentata oltre i termini;
- Deve essere riusata la lista se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate;
- Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

L'Ufficio Elettorale **entro il 23 luglio 2016 (15° giorno antecedente quello del voto)** adotta un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente riusati.

Il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia **entro il 30 luglio 2016 (8° giorno antecedente quello del voto)**.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Rappresentanti di lista

- Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, può designare un solo rappresentante della lista presso ciascuna sezione costituita.
- In mancanza di designazione di delegati la designazione del rappresentante della

lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati.

- Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della 53/90, devono pervenire all'Ufficio Elettorale **entro le ore 16 di sabato 06 agosto 2016** oppure direttamente al seggio e/o sottosezione prima dell'inizio della votazione.
- Il rappresentante della lista presso le sezioni può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.

Materiale in dotazione al seggio

- Ad ogni sezione, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.
- Il modello di scheda di voto, diviso in quattro parti verticali, prevede per ogni parte un numero massimo di 4 (quattro) riquadri. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore a sinistra, il contrassegno della lista avente 3 cm di diametro e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa.

Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla di uno degli scrutatori.

- Le schede saranno di colore diverso in relazione alle fasce demografiche cui ogni comune appartiene:

Fascia A - (popolazione fino a 3.000 ab.)- **colore azzurro**

Fascia B (popolazione da 3.001 a 5.000 ab.)- **colore arancione**

Fascia C (popolazione da 5.001 a 10.000 ab.)- **colore grigio**

Fascia D (popolazione da 10.001 a 30.000 ab.)- **colore rosso**

Fascia F (popolazione da 100.001 a 250.000 ab.)- **colore viola**

- Ad ogni sezione vanno preventivamente consegnati, oltre al materiale di cancelleria (penne, matite, timbro e tampone inchiostriante, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi, ecc.), un'urna per ogni consultazione, nonché un esemplare di verbale di operazioni di seggio e una tabella di scrutinio per ciascuna elezione.
- Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale prima dell'inizio delle autenticazioni delle schede.

Autenticazione delle schede

- Ogni sezione deve autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.
- L'operazione di autenticazione consiste nella posizione, all'interno dell'apposto riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione Provinciale.
- Tali operazioni si svolgeranno sabato 06 agosto 2016 dalle ore 16 in poi o in alternativa è possibile prevedere l'insediamento del/delle sezioni la domenica mattina alle ore 6 al fine di procedere all'autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni.

Operazioni di voto

- Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di domenica **07 agosto 2016, dalle ore 8 alle ore 20**, presso la sede della Provincia di palazzo "C. Alvaro" di Piazza Italia Reggio Calabria.
- Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio e/o sezione.
- Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente della seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato
- Il Presidente consegna all'elettore la scheda di voto e una penna biro di colore nero o blu per l'espressione del voto invitandolo a recarsi in cabina.
- A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso indice di ponderazione.
- L'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista.
- L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista votata scrivendo il cognome o il nome e cognome, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

- L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la consegna al Presidente che l'inserisce nell'urna.
- Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda potrà essere immediatamente eliminata prendendone nota nel verbale.
- Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.
- Le operazioni di voto si concludono alle ore 20. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale delle sezioni, quest'ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero di votanti per ogni consultazione verbalizzandone le risultanze.

Operazioni di scrutinio

- Le operazioni di scrutinio, che si svolgeranno alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti, possono essere rinviate alle ore 8 del giorno successivo.
- Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.
- I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città metropolitana.
- In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
- Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Fermo restando la validità del principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento, che portano all'annullamento del voto, possono essere dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:

- non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
- contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Le decisioni sulle assegnazioni dei voti sono rimesse alla prudente valutazione dei componenti delle sezioni ed in particolare del Presidente.

Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.

Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO

Alla proclamazione dei risultati provvede per legge l'Ufficio Elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio centrale e dalla sottosezione.

Alla proclamazione si provvede il giorno stesso o delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista designati.

L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali.

Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

Calcolo dell'indice di ponderazione

L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica tenendo conto dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo i vari passaggi degli iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge 56/201

Proclamazione degli eletti

L'Ufficio Elettorale procede alle seguenti operazioni:

- accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio centrale e quelli riportati presso le sezioni;
- successivamente moltiplica per ogni fascia il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
- conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
- successivamente assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36 legge 56/2014).
- Quindi, in ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37 legge 56/2014). A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38 legge 56/2014).

Il verbale viene trasmesso, per la conservazione, al Segretario Generale della Provincia che ne dà comunicazione al Sindaco Metropolitano.

Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città Metropolitana sono pubblicati sul sito Internet della Provincia entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.
